



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N. _____ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al _____

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. _25_ del **10/03/2014**

OGGETTO: Tribunale di Taranto – Sez. lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte della dipendente Fiorentino Carmela. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Premesso che in data 19/09/2013 è stato notificato il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 22186, con il quale è stato richiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto di:

- *Accertare e dichiarare che la sig.ra Carmela Fiorentino ha diritto a percepire a titolo di compenso incentivante ex art. 21 Regolamento I.C.I. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Castellana Grotte n. 36 del 21.03.2003 la percentuale dell'1,90 % sui maggior introiti in luogo dello 0,28 % ad oggi illegittimamente applicato e che quindi la medesima è ancora creditrice della ulteriore somma di 10.946,07;*
- *condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.946,07, o quella maggiore o minore risulterà spettante dagli atti di causa per i titoli dedotti, oltre interessi legali nonché, ove spettante, rivalutazione monetaria, da ciascun rateo ed accessori ne per legge;*
- *accertare altresì il diritto della signora Fiorentino a percepire le ulteriori somme nelle more maturate e maturande ed ancora da corrispondersi alla ricorrente a titolo di*

compenso incentivante ICI, anche perché ad oggi ancora non oggetto di determina dirigenziale di liquidazione, sulla base della percentuale dell' 1,90 % sul maggior introito e non già sulla base dello 0,28 %;

- *condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto legale anticipatario;*

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, dott. ha fissato, in data 17/07/2013, l'udienza di discussione per il giorno 26/03/2014, alle ore 09,30, con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

CONSIDERATO che dalla descrizione dei fatti sembrano sussistere elementi tali da rendere necessario ed opportuno costituirsi nel giudizio di che trattasi per la tutela degli interessi di questo Ente attesa la infondatezza della domanda che fa discendere il presunto credito vantato dalla ricorrente da una norma regolamentare, senza tener conto della indispensabilità di individuazione e destinazione delle risorse necessarie nel fondo salario accessorio e successiva acquisizione di pareri ed approvazione di atti da parte della Giunta comunale.

Evidenziato, inoltre, che la determinazione della percentuale di somme a destinarsi per il compenso certamente è di competenza del Capo Area – Responsabile del servizio e non certo del dipendente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Roma, n. 29.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (*omissis*). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, con ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte della dipendente Fiorentino Carmela, notificato a questo Ente in data 19/09/2013 ed assunto al protocollo Generale in pari data al n. 22186, con udienza fissata al 26/03/2014;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Roma , n. 29;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO

f.to Giovanni GUGLIOTTI


